

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
I^a SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Dott.ssa Piera MAGGI	Presidente
Dott. Nicola LEONE	Consigliere
Dott. Mauro OREFICE	Consigliere relatore
Dott.ssa Rita LORETO .	Consigliere
Dott. Piergiorgio DELLA VENTURA	
Consigliere	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nei giudizi di appello iscritti ai nn. 43629, 43695, 43711, 44021 del registro di Segreteria, proposti rispettivamente in via principale dai sig. Luigi SPAGNOLLI, rappresentato e difeso dagli avv. Enrico Bertorelle e Michele Costa; Gunther JANUTH, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Manzi; e, in via incidentale dal signor Pietro CALO', rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Maria Fracanzani e Paolo Stella Richter, e dal Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Trentino Alto Adige – Prov. Bolzano, avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Trentino Alto Adige – Prov. Bolzano n. 2/2012, depositata in Segreteria il 24 febbraio 2012.

Uditi, nel corso dell'udienza pubblica del 13 dicembre 2013, il relatore Cons. Mauro Orefice; l'avvocato Enrico Bertorelle, difensore del signor Spagnolli; l'avvocato Luigi Manzi, difensore del sig. Januth; l'avv. Marcello Maria Fracanzani, difensore del sig. Calò ed il rappresentante del Pubblico Ministero nella persona del V.P.G. Antonio Buccarelli.

Visti tutti gli atti introduttivi ed i documenti di causa.

FATTO

Con atto di citazione depositato il 26 ottobre 2010 e ritualmente notificato il successivo 9 febbraio 2011, la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Trentino Alto Adige – Prov. Bolzano, ha convenuto in giudizio il dott. Luigi SPAGNOLLI e il dott. Günther JANUTH - rispettivamente Sindaco di Bolzano e di Merano -, nonché l'ing. Pietro CALÒ, nella sua qualità di Amministratore delegato dell'Azienda Energetica s.p.a. - società partecipata dai predetti Comuni per l'intero capitale sociale -, per sentirli condannare al pagamento, in via principale, della somma di € 200.000,00 a favore degli enti locali stessi ovvero, in via subordinata, di € 170.000,00 in favore dell'Azienda energetica s.p.a., oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio, con ripartizione dell'addebito in misura del 40% ciascuno a carico dei convenuti Spagnolli e Calò e del 20% a carico del convenuto Januth.

La richiesta risarcitoria scaturisce, secondo quanto prospettato dal requirente, dal danno derivato da un'indebita erogazione di € 200.000,00, disposta dall'Azienda energetica s.p.a. in favore dell'associazione "Südtirol 2009" - ente organizzatore dei campionati mondiali giovanili di atletica leggera, tenutisi a Bressanone dall'8 al 12 luglio 2009 -, in seguito alla stipula di un contratto di sponsorizzazione sottoscritto dall'amministratore delegato della società ing. Calò in data 7 aprile 2009 "su sollecitazione dei due Sindaci di Bolzano e Merano" e sulla scorta di un accordo verbale intervenuto tra gli stessi - quali rappresentanti della proprietà dell'azienda energetica - ed un organizzatore del meeting brissinese nel corso di un incontro tenutosi il precedente 6 febbraio 2009 a Bolzano.

Secondo quanto riportato, l'anzidetto contratto di sponsorizzazione prevedeva, a fronte del versamento del sopraindicato importo di € 200.000,00 più IVA, la fornitura, da parte di "Südtirol 2009", di una serie di mezzi pubblicitari volti a rendere visibile il marchio e l'attività di Azienda Energetica s.p.a. nel corso della manifestazione sportiva summenzionata.

Ad avviso della Procura, due sarebbero i fatti particolarmente indicativi dell'irregolarità dell'esborso effettuato: innanzitutto, l'entità dello stesso (otto volte maggiore rispetto alla media di quanto concordato per le medesime prestazioni con gli altri sponsors) e, in secondo luogo, la totale autonomia nell'agire dell'amministratore delegato, che avrebbe tenuto all'oscuro della vicenda gli altri organi amministrativi dell'azienda energetica ed in particolare il Consiglio di amministrazione.

Questo si sarebbe, infatti, occupato della questione solo in un momento successivo alla stipula del contratto, in seguito alla nota del Collegio sindacale del 25 maggio 2009 ad esso indirizzata (e che viene quasi in toto riportata), in cui l'organo di controllo disapprovava energicamente la sponsorizzazione a "Südtirol 2009", siccome priva di qualsiasi giustificazione commerciale e di importo esorbitante rispetto a precedenti erogazioni (che venivano a loro volta biasimate, perché effettuate in mancanza di qualsiasi pianificazione, nonché al fine di eludere i divieti di concedere sovvenzioni, imposti ai Comuni dai vincoli del patto di stabilità).

Sempre secondo quanto riferito, nel corso di due riunioni (tenutesi nei giorni 11 e 23 giugno 2009) l'organo di gestione della società tentò di "contenere i danni" (nella prima, conferendo mandato al direttore generale ing. Tutzer a rinegoziare al meglio il contratto stipulato e, nella seconda, esaminando le condizioni

migliorative ottenute e considerando la ratifica del contratto stesso), ottenendo, peraltro, un modesto risultato (privo, oltretutto, di qualsiasi riscontro sul piano probatorio), in quanto l'obbligo contrattuale dell'Azienda verso "Südtirol 2009" era già stato assunto con la sottoscrizione del 7 aprile 2009 ad opera dell'ing. Calò.

In diritto, dopo aver svolto argomentazioni tese a dimostrare la sussistenza della giurisdizione contabile in entrambe le ipotesi di danneggiamento formulate – ovvero, sia che il documento si ritenga arrecato ai Comuni di Bolzano e Merano sia che lo si reputi cagionato alla società da essi partecipata - l'attore erariale ha dedotto, in ordine alla determinazione del danno, che questo consisterebbe: a) per l'ipotesi formulata in via principale, nel depauperamento delle casse dei due Comuni, alle quali sarebbe stato illecitamente sottratto un utile di € 100.000,00 ciascuno ovvero, b) per quella proposta in via subordinata, (di danno arrecato direttamente alla società energetica), nel fatto che il contratto di sponsorizzazione si sarebbe tradotto, considerata la evidente sproporzione rispetto alle controprestazioni ricevute, "in un evidente documento patrimoniale per l'azienda, perlomeno nella parte in cui il valore delle controprestazioni ricevute sia stato manifestamente inferiore al loro valore di mercato".

Con riguardo all'elemento soggettivo, viene ravvisata dal requirente la colpa grave dei sindaci dei due Comuni per aver disposto indirettamente di somme di danaro per l'assolvimento di scopi estranei tanto alle finalità istituzionali degli enti da essi rappresentati quanto allo scopo sociale della società energetica; l'ing. Calò invece, avrebbe disatteso le più elementari regole di correttezza nei confronti della società di cui era amministratore delegato, operando una spesa di rilevante entità senza neppure partecipare il Consiglio di amministrazione della società stessa e facendo risultare un preoccupante asservimento ai desiderata degli enti proprietari.

Il Giudice territoriale, con la sentenza impugnata, condannava il Calò per la somma di 140.000,00 e lo Spagnolli e lo Januth per € 30.000,00 ciascuno "in considerazione della palese illegittimità dell'azione all'origine del danno erariale e del comportamento oltremodo trasgressivo delle più elementari regole di buon senso e prudenza nell'amministrare", non rinvenendo neppure gli estremi per l'applicazione del potere riduttivo dell'addebito..

La sentenza veniva partitamente impugnata da tutte le parti del giudizio di primo grado.

Lo Spagnolli, con atto di appello depositato in data 30 maggio 2012, eccepiva innanzitutto il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilità degli amministratori di società pubbliche, argomentando a contrario in ordine anche alle affermazioni contenute in sentenza sull'attualità del danno e sulle differenze fra contratto di sponsorizzazione e contratto di pubblicità. Sollevava inoltre questione di nullità degli atti istruttori ai sensi dell'art. 17, comma 30ter, del d.l.n. 78/2009, nonché eccezione di inammissibilità dell'atto di citazione in ragione della "mutatio libelli" intervenuta tra l'invito a dedurre e la citazione. Asseriva ancora l'insussistenza del danno erariale e la non riferibilità del contratto di sponsorizzazione all'appellante e il difetto di colpa grave. Contestava infine il mancato esercizio del potere riduttivo e la mancata valutazione dei vantaggi ex articolo uno, comma 1bis della legge numero 20/1994.

Ancora in via principale appellava lo Januth, con atto depositato l'8 giugno 2012. Anche in questo caso veniva evocata la violazione dell'articolo 17, comma 30 ter, del decreto-legge numero 78/2009; il difetto di giurisdizione del giudice e l'inesistenza del profilo soggettivo della colpa grave. Inoltre veniva eccepita l'inesistenza di un pregiudizio economico diretto a danno dei comuni di Bolzano e di Merano. In subordine ha chiesto l'applicazione del potere riduttivo e la ripartizione della condanna tenendo conto della partecipazione dei soggetti riconosciuti responsabili.

In via incidentale ha appellato il Calò, con atto depositato l'11 giugno 2012. Il Calò ribadiva l'eccezione di nullità ex decreto-legge numero 78/2009, il difetto di giurisdizione di questa Corte nonché l'inammissibilità della domanda attorea in relazione al mutamento della stessa intervenuto tra l'invito a dedurre e la citazione in giudizio. Contestava inoltre la genesi e l'ammontare del danno nonché la sussistenza dell'elemento soggettivo. Chiedeva infine, in via subordinata, l'applicazione del potere riduttivo, nonché la ripartizione dell'addebito in relazione alla partecipazione di ciascuno alla causazione del danno.

Proponeva appello incidentale in data 27 luglio 2012 anche il Procuratore regionale della Corte dei conti presso la locale sezione territoriale. Tale atto si soffermava, in particolare, sulla giurisdizione del giudice contabile, sostenendo che la sentenza impugnata avrebbe sostanzialmente respinto sul punto le argomentazioni della Procura regionale contenute nell'atto di citazione. Chiedeva, di conseguenza, la revisione della sentenza impugnata onde pervenire all'accertamento della giurisdizione della Corte dei conti, essendosi trattato, nel caso di specie, di una distribuzione non autorizzata o deliberata di utili e quindi di somme comunque erogate in favore dei due Comuni proprietari di Azienda Energetica S.p.A. e illecitamente impiegate dai due sindaci convenuti per finalità estranee a quelle perseguite dall'ente di appartenenza.

In data 22 novembre 2013 è stata depositata in atti una memoria nell'interesse dello Spagnoli, in particolare in punto di giurisdizione della Corte dei conti sulla società in mano pubblica. Risulta, inoltre, depositata in data 21 novembre 2013, una memoria nell'interesse del convenuto Calò, con la quale si chiede, in via preliminare di rito, l'inammissibilità dell'appello incidentale del Procuratore regionale ed in via principale la declaratoria di infondatezza dello stesso.

In occasione dell'odierna udienza, le parti hanno sostanzialmente concluso come da atti scritti. In particolare, i convenuti appellanti hanno contestato l'ammissibilità delle conclusioni scritte prodotte dalla Procura generale, in quanto intempestive. Il Collegio, riunitosi in camera di consiglio, ha deciso di seguire tale prospettazione dichiarando inammissibili tali conclusioni, tardivamente depositate e riservando le proprie valutazioni alla sola trattazione orale; tuttavia, il dibattimento ha finito per riguardare anch'esse, avendo dichiarato alcune delle difese di aver comunque preso visione degli scritti dell'Organo centrale requirente.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio dispone la riunione degli appelli in discussione per evidenti motivi di connessione.

La questione su cui oggi questo Collegio è chiamato a pronunciarsi riguarda, quindi, il preteso danno erariale che vedrebbe coinvolti i sindaci dei Comuni di Bolzano e Merano, nonché l'amministratore delegato di Azienda Energetica s.p.a. – società in mano pubblica – a seguito dell'operazione di sponsorizzazione disposta dall'Azienda medesima in favore dell'associazione "Südtirol 2009" - ente organizzatore dei campionati mondiali giovanili di atletica leggera, tenutisi a Bressanone dall'8 al 12 luglio 2009.

Conseguentemente, ciò che il Collegio è chiamato ad esaminare, oltre all'ovvio riferimento della sussistenza o meno dei fondamenti della responsabilità amministrativa relativi all'elemento psicologico, al danno ed al corrispondente nesso di causalità, è soprattutto centrato sui problemi di giurisdizione che vedono protagonisti da un lato i responsabili degli Enti locali richiamati e dall'altro l'amministratore delegato di una società privata, pur se sotto il controllo pubblico.

In tal senso, il Collegio ritiene di poter dimostrare, date le caratteristiche della fattispecie, sia la sussistenza della giurisdizione di questa Corte così come la responsabilità amministrativo-contabile degli odierni appellanti/convenuti.

Prima, tuttavia, di sottoporre la vexata quaestio al dovuto esame di merito, il Collegio ritiene necessario sgombrare il campo da una serie di questioni la cui risoluzione si pone come necessaria e preventiva a detto esame.

I convenuti appellanti hanno innanzitutto eccepito la violazione dell'art. 17, comma 30ter, del d.l. 1° luglio 2009, n. 78, sostenendo l'assenza della "specificata e concreta" notizia di danno che, ai sensi della predetta norma, legittimerebbe l'azione del procuratore contabile.

In proposito, questo Collegio ritiene di dover seguire, condividendone le ragioni logico-giuridiche che ne stanno a base, il principio fissato in sede nomofilattica dalle Sezioni Riunite di questa Corte che, con sentenza n. 12/QM/2011 del 3 agosto 2011 hanno affermato: "Il significato da attribuire all'espressione "specificata e concreta notizia di danno", recata dall'art. 17, comma 30-ter, in esame, è così precisato: il termine notizia, comunque non equiparabile a quello di denuncia, è da intendersi, secondo la comune accezione, come dato cognitivo derivante da apposita comunicazione, oppure percepibile da strumenti di informazione di pubblico dominio; l'aggettivo specificata è da intendersi come informazione che abbia una sua peculiarità e individualità che non sia riferibile ad una pluralità indifferenziata di fatti, tale da non apparire generica, bensì ragionevolmente circostanziata; l'aggettivo concreta è da intendersi come obiettivamente attinente alla realtà non a mere ipotesi o supposizioni. L'espressione nel suo complesso deve, pertanto, intendersi riferita non già ad una pluralità indifferenziata di fatti, ma ad uno o più fatti, ragionevolmente individuati nei loro tratti essenziali non meramente ipotetici, con verosimile pregiudizio per gli interessi finanziari pubblici, onde evitare che l'indagine del PM contabile sia assolutamente libera nel suo oggetto, assurgendo ad un non consentito controllo generalizzato. Di conseguenza, sono idonei ad integrare gli estremi di una "specificata e concreta notizia di danno": a) l'esposto anonimo, se riveste i caratteri di specificità e concretezza innanzi precisati; b) i fatti conosciuti nel corso della fase dell'invito a dedurre, anche per soggetti diversi

dall'invitato, nei medesimi termini; c) i fatti conosciuti a seguito di delega alle indagini, attribuita dalla Procura regionale ad organismi quale la Guardia di Finanza; d) da ultimo, non possono considerarsi specifiche e concrete, secondo quanto innanzi precisato, le notizie relative alla mera condotta, in carenza di ipotesi di danno, quale presupposto oggettivo della responsabilità amministrativa; ciò, a differenza delle ipotesi di fattispecie direttamente sanzionate dalla legge".

Ora, se si considera che dal complesso dei fatti e dall'atto di citazione emerge, come ammesso dagli stessi convenuti appellanti, che l'origine dell'attività istruttoria ha preso le mosse sì da una campagna condotta attraverso numerosi articoli di stampa nel giugno 2009, ma che tale diffusione di notizie ha trovato conforto, come ricorda la sentenza impugnata, in una segnalazione anonima quasi coeva, in una segnalazione del successivo mese di ottobre del Centro tutela dei consumatori di Bolzano, nonché in un esposto denuncia del gennaio successivo presentato dall'ex Presidente del Consiglio di amministrazione di Azienda Energetica s.p.a., avv. Giuseppe Avolio, non vi è chi non veda come sia estremamente difficile negare che siano stati soddisfatti quei requisiti che le Sezioni Riunite hanno indicato come legittimanti l'azione contabile.

Pertanto, l'eccezione non può che essere respinta, in assenza degli estremi di attivazione delle previsioni dell'art. 17, comma 30ter, del d.l. n. 78/2009, ed in condivisione delle conclusioni cui è giunto il giudice di primo grado.

Ulteriore, preliminare doglianza è stata poi posta dagli appellanti in relazione alla "mutatio libelli" tra l'invito a dedurre e l'atto di citazione.

Ora, è ben noto che nella dinamica processuale del giudizio di responsabilità amministrativo contabile l'invito a dedurre costituisca un atto preprozessuale, a finalità istruttorie, dal quale prende avvio il procedimento formalizzato che, nei termini di legge, conduce la Procura agente a ritenere sussistenti gli estremi della responsabilità e quindi a citare in giudizio i personaggi interessati alla vicenda, quanto piuttosto archiviare la vertenza. Quindi, è del tutto evidente che tale procedimento rende l'atto di citazione in giudizio quasi un atto "a formazione progressiva", un atto cioè che si avvale degli elementi raccolti durante l'intera fase istruttoria successiva all'invito a dedurre.

Conseguenza ne è il fatto che forzatamente l'atto di citazione in giudizio si presenterà diversamente, quanto a prospettazione dei contenuti, rispetto all'invito che lo precede, essendosi arricchito delle conoscenze che il Procuratore avrà acquisito nel corso dell'istruttoria. Se così non fosse, sarebbe vanificata la funzione stessa dell'invito a dedurre nella sua finalità di aiutare l'organo requirente a meglio comprendere i confini della ipotizzata responsabilità amministrativo contabile.

Va da sé che ciò comporta, quindi, l'ammissibilità di una "emendatio libelli", fisiologica al sistema. La parte appellante tuttavia sostiene che, nella fattispecie, si assisterebbe ad una "mutatio libelli", ma ciò non è.

Sostiene infatti parte appellante che tra l'invito a dedurre e la citazione muta il petitum (dal danno a carico dei due comuni si passa anche a quello a carico dell'azienda) e muta la causa petendi (dal danno solo indiretto si passa anche a quello diretto).

Va al riguardo ricordato che in data 3 febbraio 2010 il Pubblico ministero emetteva l'invito a dedurre nei confronti di Spagnolli, Januth e Calò, contestando ai medesimi nelle loro rispettive qualità la presunta responsabilità di aver causato un danno all'erario per euro 170.000,00 in relazione alla presunta dannosità di un contratto di sponsorizzazione concluso con il Comitato organizzatore di una manifestazione sportiva.

In data 21 ottobre 2010 il sostituto procuratore generale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Trentino Alto Adige - sede di Bolzano - firmava la citazione in giudizio nei confronti dei medesimi invitati, ciascuno secondo il proprio ruolo, in relazione alle vicende legate al medesimo contratto di sponsorizzazione.

Conseguentemente, per tutto quanto si è affermato, appare difficile cogliere quella ragione che le difese adducono a sostegno di una cosiddetta mutatio libelli. L'eccezione va quindi respinta.

Le difese dei convenuti appellanti hanno poi sollevato altre due distinte eccezioni relative, la prima, alla inammissibilità dell'appello incidentale della Procura regionale per carenza di interesse della medesima, la seconda alla inammissibilità dello stesso appello per tardività

in ordine alla pretesa carenza di interesse della procura regionale alla formulazione di un'impugnazione relativa ad una sentenza che l'ha vista vittoriosa della sua domanda principale, va rilevato che l'atto di appello incidentale si fonda sul fatto che la Procura appellante ritiene che la sentenza de qua, pur riconoscendo la giurisdizione del giudice contabile, ha respinto le argomentazioni della Procura in punto di giurisdizione, indebolendo la pronuncia medesima ma soprattutto non approfondendo i motivi relativi alla problematica della cosiddetta distribuzione occulta di utili.

Ciò stante, e considerando il fatto che la giurisprudenza di questa Corte nonché della Corte di cassazione consente l'impugnativa alla parte anche formalmente vittoriosa nell'ottica di ottenere un ulteriore vantaggio od un ulteriore riconoscimento alle proprie ragioni attraverso la proposizione del gravame, appare sussistente a questo Collegio l'interesse vantato dalla Procura attrice, in ciò rinvenendo gli estremi per l'ammissibilità del gravame.

Quanto alla tardività dell'appello incidentale del Procuratore regionale va rilevato che in data 8 maggio 2012 veniva notificato alla Procura regionale l'atto di appello principale proposto nell'interesse del signor Luigi Spagnolli; successivamente, in data 4 giugno 2012, veniva notificato allo stesso ufficio requirente l'atto di appello principale autonomo proposto nell'interesse del signor Gunther Januth; da ultimo, in data 5 giugno 2012, veniva notificato sempre al medesimo ufficio l'atto di appello incidentale autonomo proposto nell'interesse del signor Pietro Calò.

Ora, tenuto conto che nel regime processuale contabile è ammesso l'appello incidentale entro 60 giorni dalla notifica dell'appello principale e un deposito entro i successivi 30 giorni, ed è ulteriormente ammesso l'appello incidentale tardivo (ex articolo 334 c.p.c.) nei confronti degli appellanti il cui gravame abbia fatto nascere un interesse specifico ad appellarsi incidentalmente, la data di deposito dell'appello incidentale fissata al 27 luglio 2012 consente, qualsivoglia sia l'ipotesi perseguita, di ritenere tempestiva l'impugnativa in parola.

Gli appellanti convenuti in giudizio ripropongono poi una pregiudiziale comune, sollevata già in primo grado, relativa al difetto di giurisdizione della Corte dei conti in relazione alla fattispecie trattata.

"L'asserito danno erariale, nella prospettazione attorea e nella decisione del primo giudice – sostengono gli appellanti - sarebbe stato prodotto dalla stipula del contratto di sponsorizzazione in data 7 aprile 2009 concluso da Azienda Energetica S.p.A. in persona dell'amministratore delegato Calò. Naturale quindi che i convenuti in primo grado abbiano senza indugio eccepito il difetto di giurisdizione, sulla scorta della giurisprudenza delle sezioni unite della corte di cassazione quale giudice regolatore della giurisdizione; giurisprudenza consolidatasi quanto meno da S.U. 19 dicembre 2009 numero 26806 e tesa ad escludere la giurisdizione contabile in materia di responsabilità degli amministratori di società pubbliche [...] La controversia avente ad oggetto l'azione di responsabilità promossa dal Procuratore della Corte dei conti per il danno diretto, patito da una società per azioni a partecipazione pubblica e addebitato a condotte illecite dei suoi amministratori o dipendenti, non rientra nella giurisdizione della Corte dei conti non essendo configurabile, avuto riguardo alla autonoma personalità giuridica della società, né un rapporto di servizio tra l'agente nell'ente pubblico titolare della partecipazione, né un danno diretto di quest'ultimo".

Per completezza espositiva, occorre aggiungere che la giurisprudenza della Corte di cassazione in materia di società pubbliche ammette peraltro la giurisdizione del Giudice contabile nelle ipotesi in cui sia dimostrabile che l'intervenuto danno abbia riguardato il socio pubblico della società interessata, o quando piuttosto quest'ultima sia da considerare secondo le regole di diritto comune in house.

Ciò premesso, questo Collegio ritiene peraltro che la questione sollevata in via pregiudiziale debba essere trattata per la sua esatta comprensione in uno con il merito della vicenda di che trattasi.

Occorre infatti partire dalle contestazioni che la Procura regionale muove nell'atto di citazione agli odierni convenuti appellanti: "in particolare, non può non essere considerata come gravemente negligente la condotta dei due sindaci che, ingerendosi in singoli atti di gestione di una società partecipata, dispongano indirettamente di somme di denaro per l'assolvimento di scopi che - benché apprezzabili sotto il profilo sociale -siano tuttavia completamente estranei tanto alle finalità istituzionali degli enti dagli stessi rappresentati, quanto allo scopo sociale della società partecipata. In più, al sindaco Spagnolli, può essere mosso un ulteriore addebito di essersi adoperato in favore dell'associazione organizzatrice dell'evento sportivo pur trovandosi in una situazione di evidente conflitto di interessi, essendo stato in precedenza nominato quale componente di un organo - anche se non operativo - della medesima associazione organizzatrice. Quanto al Calò appare evidente la mancata osservanza delle più elementari regole di correttezza nei confronti dell'ente di cui è amministratore, laddove lo stesso - su diretta sollecitazione dei due sindaci e senza possedere una delega certa a tal fine[...] decideva di operare una spesa di così rilevante entità senza neppure partecipare all'organo amministrativo della società, vale a dire il consiglio di amministrazione di Azienda Energetica S.p.A. In ogni caso, tale condotta del Calò si inquadra in un più generale asservimento di talune attività della società partecipata - in particolare di quelle di sponsorizzazione - ai desiderata degli enti proprietari".

Sulla base di tale prospettazione, il Giudice di primo grado ha condannato i convenuti sulla scorta di un apprezzamento delle condotte che i medesimi hanno posto in essere. In particolare, ha affermato, relativamente alla posizione dello Spagnoli e dello Januth " sebbene quest'organo giudicante ritenga, per le ragioni svolte, che la parte avuta dall'ingegner Calò alla determinazione del danno sia quella di gran lunga maggiore - in quanto nessun pregiudizio economico sarebbe stato arrecato al patrimonio dei due comuni azionisti, sol che egli si fosse rifiutato (come sarebbe stato suo dovere) di sottoscrivere il contratto del 7 aprile 2009 - non può non attribuirsi una sostanziale rilevanza all'influsso che hanno esercitato i due sindaci convenuti nella produzione dell'evento o meglio nella determinazione causale dello stesso, fornendo sostegno a copertura dell'amministratore delegato della società [...] non può neppure fondatamente dubitarsi che gli Amministratori posti a capo dei due maggiori comuni dell'Alto Adige potessero non essere a perfetta conoscenza dei compiti loro spettanti, atteso che l'incardinamento comporta ex se conoscibilità e conoscenza sia delle competenze che si è chiamati ad esercitare sia della normativa di supporto, con conseguente, inevitabile accollo delle responsabilità connesse. Per il vero, nessuna delle difese ha, a tal proposito, sollevato eccezione di sorta, intesa ad affermare come esimente della mancanza di una specifica volontà, avendo tutti i convenuti pacificamente ammesso i fatti descritti [...]. Per concludere, tenuto conto che è indubitabile, oltre che documentatamente provato, che nella fattispecie all'esame anche i due sindaci hanno, con la loro condotta, fornito un contributo determinante alla produzione del danno, ritiene la Sezione che il rapporto di efficienza causale tra i singoli comportamenti dell'evento causativo del danno sia tuttavia di diversa intensità, e che vada, di conseguenza, diversificata anche la quantificazione degli addebiti".

In relazione, poi, alla specifica posizione del Calò, il giudice di primo grado così si esprimeva "prendendo in considerazione la posizione dell'ingegner Calò, amministratore delegato della società per azioni, come tale posto a capo del management aziendale, ritiene il Collegio che non possano esservi dubbi in ordine alle sue gravissime responsabilità nella presente fattispecie dannosa, come del resto emerge con evidenza dalla mera descrizione del succedersi degli avvenimenti che hanno caratterizzato la vicenda [...] Oltre al riconoscimento della natura (se pur tacito o sottinteso che dir si voglia) di erogazione liberale della elargizione di € 200.000 per i campionati di atletica under 18, il convenuto ingegner Calò era altresì pienamente consapevole del fatto di avere oltrepassato i limiti della delega conferitagli dal consiglio di amministrazione [...] Il riconoscimento, che poi è implicito, dello straripamento dei propri poteri non potrebbe essere più chiaro".

Sostanzialmente, quindi, osserva questo Collegio, il giudice di primo grado facendo proprie le conclusioni della Procura regionale contenute nell'atto di citazione, ritiene di poter procedere nei confronti dei due sindaci coinvolti, in relazione alla loro condotta causativa del danno, nonché nei confronti dell'amministratore delegato di Azienda Energetica S.p.A., ritenendolo tenuto "a rispondere, per la sua gestione irregolare, del danno arrecato alle pubbliche finanze".

Ora, che il predetto giudice territoriale fosse legittimato a giudicare sulla condotta dello Spagnoli e dello Januth, non può essere posto in dubbio in termine di sussistenza della giurisdizione, atteso il ruolo di sindaco da

ciascuno ricoperto all'epoca dei fatti. Per costoro, infatti, ciò che va accertato non è tanto la sussistenza della giurisdizione quanto piuttosto quella della responsabilità amministrativo contabile.

In proposito, che l'iniziativa sfociata nella formalizzazione del contratto di sponsorizzazione coinvolga i sindaci di Bolzano e Merano è ampiamente provato in atti. Appare chiarissima, in tal senso, la nota che Azienda Energetica S.p.A. indirizza in data 20 febbraio 2009 ai due sindaci, che la sottoscrivono per condivisione, nella quale viene affermato testualmente "in relazione alla opportunità offerta ad Azienda Energetica S.p.A. di poter sostenere la manifestazione in oggetto, alla luce dei colloqui intercorsi tra i sindaci dei comuni proprietari, il sindaco di Bressanone (sede della manifestazione) ed i rappresentanti del Comitato organizzatore, si ritiene di destinare a tale scopo euro 200.000,00".

Nel corso della sua audizione innanzi al sostituto procuratore regionale di questa Corte, il sindaco Spagnolli confermava, poi, la decisione di garantire alla manifestazione un "sostegno economico" di euro 200.000,00, decisione presa nel corso di un incontro presso l'hotel città di Bolzano svoltosi il 6 febbraio 2009. Di tale incontro si ha dettagliata conferma da parte del signor Stefano Andreatta, event manager di Sudtirolo 2009, il quale riferiva ai carabinieri di Bressanone, in data 28 dicembre 2009 "il primo incontro ufficiale l'abbiamo avuto il 6 febbraio 2009 presso l'hotel città di Bolzano. A tale incontro eravamo presenti io, l'ingegner Pietro Calò il sindaco di Bolzano Luigi Spagnolli e quello di Merano Januth, questi ultimi in qualità di ente proprietario dell'azienda energetica di Bolzano-Merano, nonché il sindaco di Bressanone Albert Purgstaller in qualità di sindaco della città ospitante la manifestazione sportiva. Preciso che l'incontro è avvenuto su invito del sindaco di Bolzano. Durante l'incontro ho presentato agli altri la caratteristica della manifestazione ed il ritorno che la stessa avrebbe portato a livello di immagine alle città di Bolzano e Merano nonché il ritorno pubblicitario sull'azienda energetica di Bolzano/Merano. L'incontro è terminato con l'accordo con la proprietà dell'azienda energetica sulla cifra di euro 200.000 di sponsorizzazione, a fronte di una serie di interventi pubblicitari che il comitato organizzatore avrebbe comunicato successivamente per iscritto".

Le dichiarazioni rese dal signor Andreatta sono state confermate per intero dal sindaco Spagnolli nel corso della sua audizione personale.

L'accordo preso veniva poi fatto oggetto di una lettera in data 20 febbraio 2010 con la quale il Calò chiedeva, "come concordato", una formale adesione scritta ai due sindaci prima di sottoscrivere il contratto di sponsorizzazione con Sudtirolo 2009.

Tale contratto veniva formalizzato in data 7 aprile 2009 ed in esso venivano previste, oltre al riconoscimento allo sponsor della qualifica di "National partner", una serie di beni e servizi eccetera rivolti a rendere visibile il marchio di Azienda energetica S.p.A. nel corso della manifestazione. Il Calò, dal suo canto, impegnava l'Azienda Energetica a versare in favore degli organizzatori, "come concordato", la somma di € 200.000,00 più IVA (fatture del 15 maggio e del 15 luglio 2009).

In tale contesto, oltre quello che si dirà più avanti, appare evidente il coinvolgimento dei sindaci di Bolzano e Merano nell'iniziativa.

Ma essa si dimostra censurabile sotto diversi aspetti.

In primo luogo, va evidenziato che il "suggerimento" proveniente dai responsabili degli enti territoriali determina un esborso a carico di altro soggetto, appunto Azienda Energetica S.p.A., a fronte del quale di tutta evidenza si sarebbe dovuto riscontrare un "ritorno", se non altro in termini di immagine per i soggetti coinvolti.

È infatti chiaro che, nonostante avessero assunto l'iniziativa di promuovere la manifestazione, i due Comuni non avrebbero potuto agire impegnando le proprie finanze, perché ciò avrebbe comportato il superamento dei limiti di spesa fissati dal patto di stabilità interno vincolante le due amministrazioni. E ciò è ben noto alle autorità comunali, tenuto conto che proprio lo Spagnolli controfirma una nota dell'assessore alla mobilità, all'ambiente e alle attività economiche del Comune di Bolzano, diretta all' Azienda Energetica in data 17 marzo 2009, nella quale si fanno presenti tutti i limiti di spesa fissati in particolare dalla legge finanziaria per il 2008 nonché dal decreto legge numero 112/2008.

Ma, a leggere gli allegati al contratto di sponsorizzazione di che trattasi, si fa fatica a comprendere l'esatto ritorno in termini di immagine per gli enti locali coinvolti, centrando essenzialmente tale contratto la controprestazione in una serie di beni e servizi pubblicitari volti a rendere visibile il marchio di Azienda Energetica nel corso della manifestazione, finalità ben lontana dagli interessi dell'Amministrazione.

Peraltro, qualche ulteriore dubbio i sindaci dei due comuni avrebbero dovuto averlo tenuto conto della realtà di Azienda Elettrica S.p.A.

Infatti ci si chiede quale possa essere l'interesse sociale della società alla conclusione di accordi di sponsorizzazione con soggetti privati, in quanto l'assunzione degli obblighi da essi derivanti non è funzionale al raggiungimento dell'oggetto sociale della Società medesima. Si chiede in proposito il Centro Tutela Consumatori Utenti, con una nota del 7 ottobre 2009 indirizzata alla Corte dei conti, "a quale specifico fine pubblicitario Azienda Energetica abbia investito la non indifferente somma di € 200.000 con detta sponsorizzazione" tenuto conto che "la quasi totalità dell'attività di vendita, almeno per quel che riguarda l'utenza domestica di Azienda Energetica riguarda il mercato cosiddetto di maggior tutela e solo in minima parte il cosiddetto mercato libero e che, come a tutti ben noto, il mercato di maggior tutela è di fatto il vecchio mercato vincolato con le sue posizioni di rendita monopolistica od oligopolistica".

Eppure, i due sindaci non sembrano avere dubbi nell'incoraggiare l'iniziativa medesima. Ma con quali fondi, tenuto conto dell'impossibilità di impegnare i rispettivi bilanci comunali? Evidentemente con i fondi dell'azienda elettrica S.p.A.

In proposito, la prima osservazione cade sull'entità della spesa. La Procura attrice ha accertato come essa fosse sensibilmente maggiore rispetto a quanto concordato per le medesime controprestazioni contrattuali dagli altri National sponsor dell'evento. Sostengono le difese degli appellanti convenuti che ciò sarebbe giustificato dalla particolare posizione di unicità rivestita nel caso di specie dal soggetto interessato; certo è che la sproporzione rimane sensibilmente evidente a fronte di un oggetto pressoché simile (in media, circa otto volte di più).

In ogni caso, in disparte da ogni valutazione circa l'ipotesi di convenienza, di reciprocità delle prestazioni e di corretto adempimento delle medesime, ciò che rileva è il fatto che l'iniziativa riveste le caratteristiche di un intervento pubblico le cui caratteristiche sono state, tra l'altro, ben delineate anche dall'organo di controllo interno della società. Afferma infatti il collegio sindacale di Azienda Energetica S.p.A. che "... Le diverse precedenti sponsorizzazioni, come in particolare questa a Sudtiroil-2009, costituiscono erogazioni a cui l'azienda è costretta non solo da motivazioni aziendali, ma piuttosto da sollecitazioni degli enti proprietari, che poco hanno a che fare con la logica di una efficiente gestione aziendale, ma con la logica di perseguimento di fini assolutamente apprezzabili a livello sociale".

Contesta ancora il collegio sindacale, nella nota indirizzata al consiglio d'amministrazione in data 3 giugno 2009, che "al collegio non risulta parimenti che sia stata elaborata un'adeguata politica commerciale di largo respiro che tenga conto della mutata situazione del mercato con definizione della missione aziendale, di obiettivi e risorse, iniziative da attuare, né tantomeno che la stessa sia stata sottoposta all'approvazione o comunque al vaglio del consiglio di amministrazione [...] La manifestazione (Sudtiroil 2009) viene svolta in una località in cui Azienda Energetica non risulta abbia clienti nei programmi di espansione; l'evidenza sui media extra provinciali è irrilevante e comunque di nessun interesse per acquisire nuovi clienti per far riconoscere un marchio che non risulta abbia programmi di espansione a livello generalista, [...]; l'evidenza sui media locali sarà comunque irrisoria, per un periodo limitato rivolto ad una possibile utenza generica e non rivolto alla promozione di un prodotto ma piuttosto a sostegno di un marchio che comunque in provincia ha un gradimento alto; l'importo stanziato € 200.000 risulta assolutamente non coerente con qualsiasi beneficio atteso, peraltro non identificato, né con la prassi aziendale, per cui nessun contributo di sponsorizzazione ha mai superato l'importo di € 55.000 su base annua, né con qualsiasi conosciuto rapporto costi/benefici in ambito di comunicazione/pubblicità/rapporto con l'utenza".

Sostanzialmente, quindi, la fattispecie controversa si appalesa come totalmente estranea alle logiche giuridiche e di giurisdizione relative alle società in mano pubblica, poiché appare di tutta evidenza come la vicenda finisca per riguardare il rapporto interno all'amministrazione consumatosi tra i rappresentanti degli enti locali coinvolti e l'amministratore delegato della società in questione.

Un rapporto che si è sostanziato nell'uso di una somma nella disponibilità della società ma altrimenti destinata a confluire nel bilancio dei due comuni per sostenere scopi certamente diversi da quelli di sostenere una manifestazione sportiva, tenuto conto dei limiti regolamentari e di spesa propri dei due Comuni i cui vertici, ciononostante hanno "spinto" per perseguire, per il tramite della società, un sostegno finanziario privo di autorizzazione, di verifica e di controllo.

Quindi, l'attività posta in essere dallo Spagnoli e dallo Januth non può non essere considerata come causativa di danno a detrimento dei rispettivi Comuni, condividendo quanto ulteriormente affermato dal collegio sindacale in ordine al fatto che le erogazioni in parola avrebbero ben più appropriatamente dovuto essere qualificate come erogazioni di utili, piuttosto che come costi non riferibili all'Azienda.

E a ciò non può davvero essere eccepito che il contratto di sponsorizzazione non trovi riferibilità nell'attività dei sindaci ed in particolare dello Spagnolli. E' del tutto evidente che essi non hanno stipulato il contratto: se lo avessero fatto avrebbero dovuto impegnare le finanze comunali, cosa come dimostrato impossibile. Tutta l'operazione è proprio basata, si permetta il gioco di parole, sulla "sponsorizzazione" da parte dei Sindaci nei confronti di A.E. spa perché formalizzasse il contratto; se ciò è vero, come è vero, come si può dire che ciò che è accaduto non è riferibile ai Sindaci?

Ma in ciò si manifesta in tutto il suo rilievo il ruolo del Calò, il quale, come giustamente osservato dal Giudice di primo grado in condivisione con l'assunto difensivo, "non può essere ritenuto come mero esecutore di volontà altrui", benchè tale volontà sussista in tutta la sua portata, come ampiamente dimostrato.

Quello del Calò è un ruolo che sostanzialmente si pone al di fuori della società di cui è amministratore delegato, configuandosi in una posizione soggettiva che lo colloca quasi all'interno dell'amministrazione.

Infatti, dall'analisi dei documenti depositati in atti emerge con chiarezza che il Calò non abbia reso edotti della vicenda gli altri organi della società sino alla sottoscrizione del contratto. Ciò è dimostrato da quanto contenuto nel verbale del consiglio di amministrazione di Azienda Energetica dell'11 giugno 2009 che attesta che l'amministratore delegato, in quell'occasione, ha relazionato sulla genesi della vicenda di suoi colloqui avuti con i sindaci di Bolzano, Merano e Bressanone, sulla firma del contratto di sponsorizzazione, sulla congruità della relativa spesa, nonché sulle lunghe negoziazioni per le contropartite condotte con gli organizzatori dell'evento e sfociate nel documento del 21 maggio 2009. Di tutto ciò, risulta che l'amministratore delegato metteva "sommariamente al corrente dei desiderata della proprietà il direttore generale, al quale spettano le sponsorizzazioni nell'ambito delle deleghe residue".

Cioè a dire che il Calò, oltre a mettere tardivamente al corrente la società dei contatti intervenuti e degli accordi presi, lo fa anche al di fuori delle deleghe a lui conferite. Di ciò si rende conto anche il collegio sindacale il quale, in allegato al verbale del consiglio di amministrazione dell'11 giugno 2009, osserva, tra l'altro "nel documento citato (le linee guida - corporate governance della società) all'amministratore delegato, per quanto qui può interessare, sono attribuiti poteri di ordinaria amministrazione relativamente ai settori produzione - distribuzione, ma non risultano poteri nel campo della politica commerciale od analoghe dizioni. Sorge pertanto il dubbio, che solo il consiglio di amministrazione può sciogliere, che un contratto di sponsorizzazione di importo assolutamente inusuale per l'azienda, possa rientrare o meno nelle attribuzioni dell'amministratore delegato. La competenza sull'operazione appare più correttamente appartenere al direttore generale secondo il sistema di deleghe affidatogli in più occasioni e da ultimo con delibere del consiglio di amministrazione del 14 settembre 2007 e del 14 novembre 2007".

E di ciò l'A.D. di Azienda Energetica dà sostanzialmente conferma (verbale del C.d.A. dell'11 giugno 2009) "facendo riferimento al contenuto della comunicazione del collegio dei sindaci (l'amministratore delegato) preannuncia inoltre l'ormai prossima redazione di un regolamento sulle sponsorizzazioni da sottoporre all'esame del consiglio di amministrazione; conviene sul fatto che non è presente il piano commerciale; assicura peraltro,

nell'ambito delle sponsorizzazioni, l'attuazione di costanti e stringenti controlli da parte del personale preposto alla corrispondenza tra i corrispettivi pattuiti e le prestazioni rese [...]”.

Nel momento quindi in cui l'amministratore delegato dà notizia dell'iniziativa e della firma del contratto di sponsorizzazione, lo fa in assenza di un regolamento ad hoc, in assenza di un piano commerciale, in assenza di attribuzione delle deleghe per la politica commerciale.

Al riguardo, tenendo presente che occorre tener conto, non solo delle norme civili, ma anche di quelle penali, amministrative e tributarie, si può dire, in generale, che tutte le norme che regolano l'attività sociale e pongono, nell'interesse dei socio e dei terzi, presupposti e limiti allo svolgimento di questa attività, costituiscono altrettante limitazioni all'azione degli amministratori e pongono a loro carico altrettanti obblighi, la cui violazione è per essi fonte di responsabilità.

In particolare, costituiscono obblighi per gli amministratori le norme poste a garanzia dell'integrità del capitale sociale, le norme a garanzia del corretto impiego del patrimonio sociale, le norme che attengono all'obbligo di fedeltà, le norme che attengono alla documentazione delle operazioni sociali, le norme che impongono l'obbligo di eseguire le deliberazioni dell'assemblea conformi alla legge e all'atto costitutivo; le norme attinenti al regolare funzionamento degli organi sociali e alle forme e pubblicità degli atti nonché le norme che prescrivono l'osservanza degli obblighi fiscali, previdenziali e amministrativi.

Occorre, però, precisare subito che il compito degli amministratori non si esaurisce nell'adempimento degli obblighi finora elencati, Questi elencati sono obblighi previsti specificamente da norme poste in vista della realizzazione di precisi risultati. Ma essi non esauriscono gli adempimenti cui gli amministratori sono tenuti. Accanto agli obblighi specifici, infatti, l'art. 2392, c.c., con una norma di chiusura, pone il generico "obbligo di diligenza" degli amministratori, in forza del quale questi sono tenuti a gestire il patrimonio sociale e ad indirizzare l'attività economica nel mondo più idoneo a realizzare l'interesse della società. Così formulato, l'obbligo resta largamente indeterminato nel suo contenuto, ma non è, tuttavia, indeterminabile perché in esso è discernibile sia la prescrizione del come gli amministratori devono agire e, cioè, con la diligenza del mandatario – ove la figura del mandatario è richiamata in funzione della misura della diligenza esigibile – sia l'indicazione dell'obiettivo cui l'azione amministrativa deve tendere e,

cioè, la "massimizzazione dell'utile aziendale nel quadro di determinate condizioni". La formula condensa efficacemente il risultato a cui è finalizzata l'intera attività che gli amministratori sono tenuti a prestare ed implica un apprezzamento nella scelta dei mezzi più idonei al raggiungimento dell'obiettivo perseguito, come in ogni altra obbligazione. Solo che nel caso degli amministratori, soggetti al rischio della competizione economica, l'apprezzamento comporta una più accentuata soggettività nelle scelte.

Tanto precisato, alla luce di quanto accertato non appare affatto azzardata l'affermazione in base alla quale il Calò, pur non essendo, come precisato, un mero esecutore di volontà altrui, esca dalla configurazione stretta di organo societario, finendo con il condividere a livello quasi personale una scelta dell'amministrazione ("la proprietà") coinvolgendo la società al di fuori degli ordinari canoni in cui si sviluppa il rapporto societario e

vengono elaborate le relative decisioni, al fine di raggiungere l'obiettivo ("i desiderata") che l'amministrazione stessa indica.

Che tutto ciò possa sfociare in un'azione di responsabilità ai sensi del codice civile non è da escludere, ma non è questa la sede per discuterne. Ciò che è certo è che anche ipotizzando un'azione di responsabilità civilisticamente intesa nei confronti dell'amministratore, ciò non diventa preclusivo dell'apprezzamento di una condotta che pone l'amministratore in funzione di rapporto diretto con l'Ente locale e lo rende corresponsabile del danno provocato dagli Amministratori locali ai propri Enti.

E' quindi di tutta evidenza che la fattispecie di cui ci si sta occupando non ha nulla a che fare con le problematiche della responsabilità erariale delle società in mano pubblica e del relativo problema del riparto di giurisdizione sollevato dalla Corte di cassazione fra giudice civile e contabile.

A parere del Collegio, sussiste infatti la giurisdizione della Corte dei conti sull'Amministratore delegato della società proprio perchè egli ha agito, come dimostrato e come sostenuto dal Giudice di primo grado, (il quale impropriamente fa riferimento alla figura dell'agente contabile, ma solo per indicare il diverso rapporto che nella fattispecie lo lega all'Amministrazione locale piuttosto che ad Azienda Energetica s.p.a.), al di fuori della società e per un interesse difficilmente riconducibile alla società stessa, rendendosi corresponsabile, alla stregua quasi di un funzionario di fatto dei Comuni di Bolzano e Merano, per tutto quanto anzi evidenziato, di un'operazione sfociata in un danno ai medesimi.

Ciò, se ve ne fosse ancora bisogno, è ulteriormente suffragato da quanto riferito dal Collegio sindacale di A.E. nella citata nota del giugno 2009 al Consiglio di Amministrazione, dove testualmente si riconosce "i beneficiari di tali sponsorizzazioni sono essenzialmente associazioni sportive, culturali e sociali della provincia. I vertici aziendali hanno informalmente giustificato tali stanziamenti con i "suggerimenti" dei Comuni proprietari dell'Azienda i quali, stretti nei vincoli del patto di stabilità, non dispongono dei fondi per sovvenzionare pur lodevoli iniziative e "delegano" pertanto a società soggette al loro controllo l'erogazione di sovvenzioni a loro negate [...] Il Collegio ritiene sulla base della documentazione a sua disposizione, che le citate erogazioni non possano essere qualificate come costi aziendali, ma piuttosto quali distribuzioni di utili, i quali soggiacciono alla normativa sia civilistica sia fiscale loro propria: normativa che nella fattispecie non appare essere rispettata".

"Non a caso - affermano ancora i membri del Collegio sindacale nel corso dell'audizione in data 2010 - tali erogazioni di denaro venivano decise dai vertici aziendali [...] secondo una logica tipicamente pubblicistica di equa distribuzione tra le associazioni dei due Comuni (50% a testa) e tenendo altresì conto del "riferimento etnico" delle stesse (un tot alle associazioni italiane, un tot a quelle tedesche). D'altro lato la stessa esorbitante sproporzione tra il valore delle prestazioni dedotte nel contratto di sponsorizzazione del 7 aprile 2009 dimostra, se mai ve ne fosse bisogno, come la "causa" prevalente del contratto fosse quella, tipicamente pubblicistica, di erogazione di un contributo a sostegno di una manifestazione sportiva e non quella più propriamente privatistica di uno scambio sinallagmatico tra prestazioni".

Ciò consente anche di dare accoglimento all'appello incidentale proposto dalla procura regionale. Ciò che infatti è lecito concludere è proprio l'accertamento chiesto dall'Ufficio requirente e cioè la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti essendosi trattato di una distribuzione occulta di utili non autorizzata o deliberata e quindi illegittimamente impiegata dai due Sindaci convenuti per finalità estranee a quelle perseguite dall'Ente di appartenenza e in violazione dei limiti di spesa.

Quanto precede consente di risolvere agevolmente anche la questione relativa alla attualità e concretezza del danno. L'equivoco in cui infatti cadono le difese degli appellanti convenuti riguarda un mero calcolo relativo al rispetto del sinallagma contrattuale. Esse cioè fondano le loro argomentazioni sulla verifica dell'equilibrio fra prestazioni contrattuali ed alla relativa traduzione in termini economici, per concludere circa l'inesistenza del danno o comunque su una sua diversa formulazione e/o quantificazione.

Ma ciò che si è venuto dimostrando chiarisce che il danno si pone in una configurazione del tutto diversa, cioè quella legata ad una erogazione non dovuta ed esorbitante i limiti di spesa sostenibili dal Comune, ed alla cui finalizzazione hanno concorso sia i sindaci che l'amministratore delegato della società.

In ogni caso non può davvero essere seguita la prospettazione avente ad oggetto una valutazione ex post della iniziativa e dei risultati la prova della cui positività negli effetti resta ancora tutta da dare. L'illegittimità in parola si consuma ex ante e con essa la perdita economica.

Ma anche a tutto concedere circa la valenza positiva del ritorno economico o di immagine dell'operazione, essa sembra ricadere sulla A.E. s.p.a. e non certo sui Comuni, soggetti passivi del danno.

Pertanto, non sembra a questo Collegio che quanto stabilito dal Giudice di primo grado possa trovare censura né in termini di quantificazione del danno né in termini di valutazione della eventuale utilitas che il soggetto danneggiato avrebbe tratto dalla vicenda.

Quanto al mancato uso del potere riduttivo, il Giudice di primo grado sostiene il difetto di una qualsiasi circostanza tale da giustificare l'esercizio. Al di là del libero apprezzamento del primo Collegio, condivisibile o meno, ma comunque legittimamente espresso, va rilevato che, in effetti, esso ha un suo fondamento.

In disparte ogni altra circostanza, ciò che assume una sua rilevanza è il fatto che l'intera vicenda appare connotata da una volontà di raggiungere un risultato, riconosciuto sotto il profilo sociale anche lodevole, ma attraverso una sistematica violazione delle norme. Le violano i Sindaci, in termini di contenimento della spesa e di rispetto dei vincoli finanziari cui il Comune è tenuto; le viola l'A.D. di Azienda Energetica, il quale finisce con l'utilizzare la struttura societaria per finalità estranee al suo oggetto sociale. Parlare in questi termini di potere riduttivo appare improprio.

Conclusivamente, quindi, i sindaci sono sicuramente soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti in quanto il danno si ritiene realizzato nei confronti degli enti con cui sono in rapporto di servizio ed esso consiste nell'aver sostenuto - a mezzo di una occulta distribuzione di utili da parte della società di cui il Comune era proprietario e da essi propiziata e caldeggiata in favore della manifestazione sportiva - spese non consentite in

quanto in contrasto con le norme ed i limiti posti dal patto di stabilità. L'Amministratore delegato della società è anch'esso sottoposto alla giurisdizione della Corte dei conti in quanto, come si è dimostrato, stipulando il contratto e consentendo le relative spese, si è posto anch'egli in rapporto di servizio con i Comuni proprietari e ha concorso alla formazione del danno sopra descritto attingendo le somme dalla società di cui era amministratore a mezzo di un'occulta erogazione di utili al Comune - che era interessato all'erogazione - rendendo possibile il danno sopra descritto sia nei confronti della società -che per tale danno potrà adire il giudice civile - sia nei confronti del Comune per aver reso possibile il superamento dei predetti limiti propri dell'ente locale.

Pertanto e in conclusione il Collegio ritiene non meritevoli di accoglimento gli appelli proposti da Luigi Spagnolli, Gunther Januth e Pietro Calò; accoglie invece l'appello proposto dalla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti presso la Regione Trentino Alto Adige - sede di Bolzano.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

PRIMA SEZIONE CENTRALE CENTRALE D'APPELLO

Dichiara ammissibile e accoglie l'appello incidentale iscritto al n. 44021 del Registro di Segreteria e proposto dal Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Trentino Alto Adige - Prov. Bolzano e, per l'effetto, valutando anche le diverse prospettazioni del P.R. sul tema come in motivazione, riconosce la giurisdizione di questa Corte e

Respinge gli appelli iscritti ai nn. 43629, 43695, 43711, del registro di Segreteria, proposti rispettivamente in via principale dai sig. Luigi SPAGNOLLI, rappresentato e difeso dagli avv. Enrico Bertorelle e Michele Costa; Gunther JANUTH, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Manzi; e, in via incidentale dal signor Pietro CALO', rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Maria Fracanzani e avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Trentino Alto Adige - Prov. Bolzano n. 2/2012, depositata in Segreteria il 24 febbraio 2012.

Le spese, liquidate in € 567,85 (Cinquecentosessantasette/85) seguono la soccombenza

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 13 dicembre 2013.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

F.to Cons. Mauro OREFICE

F.to Pres. Piera MAGGI

Depositato in Segreteria il 17 marzo 2014

Il Dirigente

F.to Massimo Biagi